



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 2 BILANCIO PROGRAMMAZIONE**  
**TRIBUTI ECONOMATO RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE**

N.84/Sett.Bilancio del 30-12-2017

N. 949 del Registro generale

|  |
|--|
| Oggetto:<br>COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018. |
|--|

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
  - A. RISORSE STABILI, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  - B. RISORSE VARIABILI, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del CCNL 1° aprile 1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi contratti nazionali che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 9 maggio 2006, art. 8 CCNL dell'11 aprile 2008 e art. 4 CCNL del 31 luglio 2009);

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

Visti:

– l’art. 40 comma 3-*quinquies* del D.Lgs 165/2001, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all’effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 .....”*.

– la legge 27 dicembre 2006 n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 557, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all’art. 1 comma 557-*quater* in merito a quale limite fare riferimento;

Visti:

– l’art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;

– la circolare della RGS nr. 20 dell’8 maggio 2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta *“minusvalenza fissa”*) da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa;

Accertato che gli importi decurtati per il periodo 2011 – 2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell’art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010, convertito nella legge 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata a decorrere dall’anno 2015 e per gli anni futuri;

Rilevato che, come dimostrato dalla tabella allegata alla presente determinazione, contenente la situazione riassuntiva di quanto operato negli anni 2011-2014 la quota di decurtazione consolidata a partire dall’anno 2015 ai sensi della seconda parte dell’art 9 comma 2-*bis* del d.l. 78/2010 è pari ad euro 13.022,82;

Visto l’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che così prevede:

*“Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ... , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... , non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del*

*personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;*

Visto altresì l’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale prevede, con decorrenza 22 giugno 2017, che:

*“A decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 è abrogato.”;*

Considerato che l’ammontare del fondo non costituisce tema di contrattazione, ma che lo stesso deriva direttamente dall’applicazione delle disposizioni del contratto nazionale di lavoro e dalle norme vigenti e che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l’informazione ai soggetti sindacali prima dell’avvio della sessione di contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Tenuto conto che, come disposto dai dettati normativi sopra riportati, a decorrere dal 1° gennaio 2017 ai sensi del comma 236 della Legge 208/2015 e dell’art. 23 del D.Lgs. 75/2017 sebbene il D.Lgs. stesso sia entrato in vigore il 22/06/2017:

- l’anno di riferimento per il limite all’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non è più il 2015, bensì il 2016;
- non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- vengono consolidate le decurtazioni apportate nell’anno 2016 per effetto dell’applicazione dei previgenti vincoli ex art.1, comma 236, della L. n.208/2015;

Considerata la normativa sopra richiamata si rende necessario provvedere alla costituzione del fondo del salario accessorio per l’anno 2018 limitatamente alle risorse di natura obbligatoria, rideterminando gli importi soggetti a quantificazione annuale provvedendo all’applicazione della eventuale riduzione del Fondo 2018 ex art. 1 comma 236 della L. 208/2015 dovuta al principio del rispetto del limite del fondo anno 2016;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il patto di stabilità per l’anno 2017 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l’anno 2018;
- nell’anno 2017 ha rispettato il tetto della spesa di personale della media 2011/2013 e che i dati in possesso dell’Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2018 sarà rispettato il suddetto tetto di spesa;

Rilevato che l’art. 17, comma 5 del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell’anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari e che questa Amministrazione al momento non ha ancora concluso l’attribuzione delle somme del CDI degli anni 2016 e 2017, per cui non è possibile quantificare correttamente le eventuali economie da inserire nel fondo 2017;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2018, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento

della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2018 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione provvisoria delle risorse decentrate relativamente all'anno 2018, nell'ammontare complessivo pari ad euro € 170.746,07 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che è necessario, a questo punto, verificare il rispetto di cui all'art. 1, comma 236, della legge 208/2015 nel suo duplice vincolo:

- il totale del salario accessorio non può superare l'importo dell'anno 2015;
- il totale del salario accessorio va ridotto automaticamente sulla base della riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile sulla base del *turn-over* vigente;

Ricordato che, l'ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamento legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

### **DETERMINA**

1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, ai sensi dell'art. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004, il Fondo delle risorse decentrate provvisorio per l'anno 2018, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2018" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, fatta salva comunque la verifica alla luce di mutamenti nella consistenza della dotazione organica, di future circolari interpretative nonché di significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

3) di dare atto che l'importo provvisorio di detto fondo è quantificato in complessivi € 170.746,07 (tutti di risorse stabili e, per il momento, nessuna risorse variabili) e che nella costituzione del fondo dell'anno 2018 si sono riportate integralmente le decurtazioni operate sul fondo dell'anno 2015, pari ad € 13.022,82 in relazione al personale cessato;

4) di dare atto, infine, che sarà operato il costante monitoraggio delle fonti di alimentazione e/o decremento del "Fondo risorse decentrate 2018" e che saranno recepiti eventuali future disposizioni normative, interpretazioni ministeriali, chiarimenti nonché significativi orientamenti dottrinari e/o giurisprudenziali;

5) di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 CCNL 01.04.1999.

### RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2018

| CONTRATTO                                     | DESCRIZIONE   | IMPORTO     |
|---|---|-------------|
| C.C.N.L. 1.4.1999                             | Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999  | € 843,49    |
| C.C.N.L. 1.4.1999<br>C.C.N.L. 6.7.1995        | Art.15 comma 1, lett.a)<br>Art. 31, co. 2, lett.b) c) d) e)   | € 74.090,68 |
| C.C.N.L. 1.4.1999                             | Art. 15, comma 1, lett. a) quota parte straordinario ex 7 <sup>^</sup> e 8 <sup>^</sup> q.f. che entrano nell'area delle pos.org.                               | € 3.781,56  |
| C.C.N.L. 1.4.1999<br>C.C.N.L. 6.7.1995        | Art. 15, comma 1, lettera b)<br>Risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio   | /           |
| CCNL 1.4.1999                                 | Art. 15, comma 1, lettera c)<br>Risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio   | /           |
| CCNL 1.4.1999                                 | Art. 15, comma 1, lettera f)<br>Risparmi art. 2, comma 3, D.Lgs. 165/01   | /           |
| CCNL 22.1.2004<br>CCNL 1.4.1999               | Art. 31, comma 2,<br>Art. 15, comma 1, lettera g)<br>Risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del LED                                   | € 17.507,89 |
| CCNL 22.1.2004<br>CCNL 1.4.1999               | Art. 31, co. 2,<br>Art. 15, comma 1, lettera h)<br>Risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione per il personale della ex 8 <sup>^</sup> q.f. | € 2.324,05  |
| CCNL 22.1.2004<br>CCNL 1.4.1999               | Art. 31, co. 2,<br>Art. 15, co. 1, lett. i)   | /           |
| CCNL 22.1.2004<br>CCNL 1.4.1999               | Art. 31, co. 2,<br>Art. 15, comma 1, lettera j)<br>0,52 % monte salari 1997 (esclusa la dirigenza)<br>€ 1.638.462,61  | € 8.520,00  |
| CCNL 01/04/1999<br>CCNL 22.1.2004             | Art. 15, comma 1, lettera l)<br>Art. 31, comma 2,<br>Risorse per personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni                        | /           |
| CCNL 1.4.1999                                 | Art. 15, comma 5<br>Incremento delle dotazioni organiche in relazione ad attivazione di nuovi servizi   | /           |
| CCNL 22.1.2004<br>Art. 4, co.1,CCNL 5.10.2001 | Art. 31, co. 2,<br>Art. 4, co.1,<br>Incremento 1,1 % del monte salari 1999 (€ 1.817.853,92)   | € 19.996,40 |
| CCNL 22.1.2004<br>CCNL 5.10.2001              | Art. 31, co. 2,<br>Art. 4, comma 2,<br>Recupero RIA e assegni <i>ad personam</i>  | € 20.891,63 |
| CCNL 22.1.2004                                | Art. 32, comma 1,<br>Incremento 0,62 % del monte salari 2001 (€ 2.075.705,49)   | € 12.869,37 |
| CCNL 22.1.2004                                | Art. 32, comma 2,<br>Incremento 0,50 % monte salari 2001 (€ 2.075.705,49) per enti che rientrano nei requisiti di cui al comma 3                                | € 10.378,53 |

|                |   |                     |
|----------------|---|---------------------|
| CCNL 11.4.2008 | Art. 8, comma 2,<br>Incremento 0,6 % monte salari 2005<br>(€ 2.094.214) | € 12.565,29         |
|                | <b>TOTALE parziale</b>  | <b>€ 183.768,89</b> |
| D.L. 78/2010   | Art. 9 comma 2bis riduzione personale cessato<br>anno 2014              | - € 13.022,82       |
|                | <b>TOTALE definitivo</b>  | <b>€ 170.746,07</b> |

### RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2018

| CONTRATTO                              | DESCRIZIONE  | IMPORTO  |
|--|--|----------|
| C.C.N.L. 1.4.1999<br>C.C.N.L.22.1.2004 | Art. 17 comma 5 - Art. 31 comma 5<br>Somma una tantum non utilizzata nell'esercizio precedente   | *        |
| CCNL 1.4.1999                          | Art. 15, comma 1, lettera d)<br>Risparmi di gestione art. 43 legge 449/97  | //////// |
| CCNL 1.4.1999                          | Art. 15, comma 1, lettera k)<br>Risorse previste da leggi specifiche per incremento produttività<br>Art. 18 legge n. 104/1994 c.d. legge Merloni.  | *        |
| CCNL 1.4.1999                          | Art. 15, comma 1, lettera m)<br>Risparmi su straordinari<br>Art. 14 CCNL 1.4.99  | //////// |
| CCNL 1.4.1999                          | Art. 15, comma 2,<br>Incremento 1,2 % monte salari 97 utilizzabile solo dagli enti sani su accertamento delle disponibilità di bilancio da parte dei servizi di controllo  | //////// |
| CCNL 1.4.1999                          | Art. 15, comma 5<br>Risorse per sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio. | //////// |
| CCNL 14.9.2000                         | Art. 54<br>Destinazione ai messi notificatori di parte delle somme ricevute per la notifica degli atti   | //////// |
| CCNL 11.4.2008                         | Art. 8, comma 3, lett. a<br>Incremento 0,30% monte salari anno 2005  | //////// |
|  | <b>TOTALE</b>  | //////// |

\* somme non soggette a riduzione proporzionale.

Il presente atto è trasmesso in copia, per quanto di competenza, ai seguenti uffici:

- 1- Ufficio personale
- 2- Servizio finanziario
- 3- Revisore dei conti.

Data, 30-12-2017

Il Responsabile del Settore  
F.to Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale

Data, 30-12-2017

Il Funzionario Delegato  
Barboni Giuliano